


APPROVATO CON C.C. 77 DEL 22.12.2010



COMUNE DI TORRE PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA IN EMERGENZA
ABITATIVA E PER LA
CONCESSIONE DI BENEFICI
ALTERNATIVI E TEMPORANEI
A NUCLEI FAMILIARI IN
SITUAZIONI DI EMERGENZA
ABITATIVA**

INDICE

CAPO I –NORME GENERALI

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

CAPO II – REQUISITI E PROCEDIMENTI PER L’ASSEGNAZIONE ALLOGGI

TITOLO I –REQUISITI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ART.2 – Requisiti previsti dalla normativa regionale

TITOLO II – REQUISITI SPECIFICI PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

ART. 3 – Requisiti richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di rilascio dell’abitazione o da sfratto per finita locazione

ART. 4 – Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento

ART. 5 – Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per morosità incolpevole

ART. 6 – Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell’alloggio occupato

ART. 7 – Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi

ART. 8 – Procedimento per l’assegnazione

ART. 9 – Punteggi da attribuire agli ammessi in graduatoria

TITOLO III – REQUISITI SPECIFICI PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI E SANITARI TERRITORIALI

ART. 10 – Soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione

ART. 11 – Requisiti richiesti per emergenza abitativa in capo a nuclei familiari segnalati dai servizi sociali e sanitari territoriali

ART. 12 – Procedimento per l’assegnazione a nuclei familiari segnalati dai servizi sociali e sanitari territoriali

Capo III – CONCESSIONE DI BENEFICI

TITOLO IV – CONCESSIONE DI BENEFICI, TEMPORANEI E ALTERNATIVI, A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

ART. 13 – Modalità per la concessione dei benefici

ART. 14 – Compartecipazione alle spese di ospitalità

ART. 15 – Finanziamento degli interventi

Capo IV – NORME FINALI

ART. 16 – Definizioni

ART. 17 – Accertamenti

CAPO I – NORME GENERALI**ART. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati ai casi di emergenza abitativa come previsto dall'articolo 13 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i.. Tale norma autorizza i Comuni ad assegnare una percentuale degli alloggi che si rendono disponibili nel corso dell'anno, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni medesimi.

Con il presente regolamento si riordinano, pertanto, in modo organico i criteri in base ai quali vengono individuati dal Comune i soggetti aventi titolo all'assegnazione di alloggio al di fuori delle graduatorie del bando generale di cui all'articolo 11 della Legge Regionale sopra citata.

2. Nel presente regolamento, vengono inoltre definite le modalità per la concessione di altri benefici ai nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa.

CAPO II – REQUISITI E PROCEDIMENTI PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI**TITOLO I – Requisiti generali per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica****ART. 2– Requisiti previsti dalla normativa regionale**

1. I cittadini, in condizioni di emergenza abitativa, per ottenere l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della Legge Regione Piemonte n. 46/1995 e s.m.i., di seguito elencati:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni
 - b) residenza anagrafica nel Comune di Torre Pellice
 - c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2 la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;
 - d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
 - e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata;
 - f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
 - g) non titolarità, da parte di alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;
 - h) non essere occupante senza titolo di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - i) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

2. La valutazione del possesso dei sopraelencati requisiti di legittimità è di competenza della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita, ai sensi dell'articolo 9 della L.R.P. 46/1995 e s.m.i., presso l'ATC di Torino.
3. Non può essere di norma assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili, (numero definito dall'art. 3 comma 1, lett. D) della Legge Regionale n. 46/95 e successive modifiche) superiore al numero di componenti il nucleo familiare.
4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato, salvo nel caso in cui questo non risulti adeguato alla composizione del loro nucleo familiare in riferimento ai parametri previsti dalla legge regionale n. 46/95 o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di grave invalidità. In tal caso i concorrenti non perdono il diritto a future assegnazioni, mantenendo il punteggio maturato.
5. Si considera invece, rinuncia all'alloggio assegnato, la mancata stipula del contratto di locazione entro i tempi indicati, salvo giustificato impedimento.

Titolo II – Requisiti specifici per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa

ART. 3 – Requisiti richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione o da sfratto per finita locazione

1. Per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, occorre procedere a verifica che i cittadini sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione, possiedano, oltre a quelli di legittimità richiamati all'articolo 2 del presente regolamento, anche i seguenti requisiti:
 - a) residenza del richiedente nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio da almeno un anno;
 - b) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);
 - c) presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio dell'abitazione. L'istanza potrà essere presentata anche successivamente al rilascio purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta esecuzione;
 - d) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti (es. verbale di conciliazione). In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;
 - e) il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino soggetto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa e non trarre origine da rapporti diversi quali comodato, diritto di abitazione né derivare da occupazione senza titolo accertata con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);
 - f) l'istanza di assegnazione in emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica.

ART. 4 – Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento

1. In presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, possono presentare istanza per l'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa sia il proprietario esecutato a condizione che l'immobile oggetto del decreto sia l'unico posseduto su tutto il territorio nazionale, sia l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva.
2. In caso di istanza presentata dall'inquilino, quest'ultimo dovrà dimostrare di essere titolare di contratto di locazione stipulato in data anteriore al decreto di trasferimento.
3. Non costituisce titolo per il riconoscimento della condizione di emergenza abitativa il contratto che, dagli accertamenti effettuati, risulti stipulato al solo fine di trarre beneficio dalla procedura di rilascio già intrapresa nei confronti del proprietario.

ART. 5 – Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per morosità incolpevole

1. Gli sfratti per subentrata morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie non costituiscono casi di emergenza abitativa per i quali è prevista l'assegnazione di un alloggio popolare.
2. In deroga a tale regola generale, nei casi di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale ed economica, entro i limiti previsti dalle norme, ovvero, oltre a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, qualora ricorrano anche i sottoelencati ulteriori requisiti:
 - 2.1 regolare corresponsione del canone di locazione per almeno un anno prima dell'insorgere della morosità;
 - 2.2 in presenza di reddito annuo complessivo del nucleo familiare, desumibile dall'ultima dichiarazione fiscale e da quella dell'anno in corso, ridotto in misura non inferiore al 30% del limite previsto per l'accesso all'edilizia popolare ed in concomitanza di una delle seguenti condizioni, da comprovare con apposita documentazione:
 - a) improvvisa grave malattia invalidante relativa a componenti del nucleo familiare o ascendenti e discendenti di primo grado;
 - b) disoccupazione dovuta ad improvvisa perdita di lavoro a seguito di esubero, ristrutturazione aziendale, conversione, crisi, procedure concorsuali dell'azienda;
 - c) messa in cassa integrazione da almeno 12 mesi a zero ore;
 - d) presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale/terapeutico da parte dei servizi sociali e/o sanitari del territorio.

ART. 6 – Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato

1. Possono essere considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati dall'emissione di ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato per i quali sussistano i seguenti requisiti:
 - a. Residenza da almeno due anni in Torre Pellice nell'alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di locazione.
 - b. L'ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo.
2. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell'alloggio, a meno che non prevedano l'ordine di sgombero coatto degli occupanti.

ART. 7 – Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata a seguito di provvedimento di separazione tra coniugi

1. In presenza di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione), di assegnazione dell'alloggio ad un componente della coppia, il coniuge tenuto ad abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione in emergenza abitativa, a seguito dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 3 comma 1 lett. b), del presente regolamento, ricorrendo le associate condizioni: figli minori a carico, instabilità lavorativa, domicilio presso la famiglia d'origine.
2. In mancanza di tali requisiti possono, comunque, essere esaminati i casi in cui sussistano comprovate e documentate situazioni di difficoltà.

ART. 8 – Procedimento per l'assegnazione

1. I provvedimenti di assegnazione sono adottati dalla Giunta Comunale, a seguito di approvazione di apposita graduatoria semestrale riservata a "Nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa in quanto sottoposti a procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione". Eventuali assegnazioni urgenti, in deroga al presente Titolo, possono essere disposte con provvedimento specificatamente motivato da parte della Giunta Comunale.

ART. 9 – Punteggi da attribuire agli ammessi in graduatoria

1. Agli ammessi alla graduatoria, previa verifica dei requisiti prescritti nel presente Titolo, sono attribuiti i seguenti punteggi, non cumulabili all'interno dello stesso punto:

a) motivazione e stato di avanzamento del provvedimento esecutivo di rilascio

- sentenza esecutiva di sfratto per morosità (fermo restando quanto previsto all'art. 5 punto 2 del presente regolamento) Punti 1
- sentenza esecutiva di sfratto per finita locazione Punti 2
- monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto motivata da morosità (fermo restando quanto previsto all'art. 5 punto 2 del presente regolamento) Punti 3
- monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto per finita locazione Punti 4
- provvedimento di abbandono dell'alloggio a seguito di separazione legale dal coniuge, per motivi di servizio o conseguentemente ad altro procedimento di pari efficacia Punti 4
- ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'Autorità competente Punti 5
- provvedimento eseguito:
se motivato da morosità incolpevole Punti 7
in tutti gli altri casi Punti 9

b) reddito familiare

- non superiore al 70% del limite di assegnazione Punti 1
- non superiore al 50% del limite di assegnazione Punti 2
- non superiore al 30% del limite di assegnazione Punti 3

c) particolari situazioni personali o sociali

- nuclei composti da cinque o più persone Punti 1
- anziani con oltre 65 anni di età, soli o in coppia Punti 2
- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili con percentuale di invalidità superiore al 74% Punti 3
- famiglia monoparentale con figli minori o disabili a carico Punti 4

Nella graduatoria, a parità di punteggio, la priorità viene stabilita in relazione al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a. sfratto eseguito
- b. presenza di un disabile con percentuale di invalidità superiore al 74% nel nucleo familiare
- c. richiedente anziano ultrasessantacinquenne per il quale viene riconosciuto il punteggio
- d. presenza di un portatore di gravi patologie mediche nel nucleo familiare
- e. alloggiamento in locali impropri
- f. famiglia monoparentale
- g. reddito inferiore (in relazione al nucleo familiare)
- h. nuclei familiari composti da 5 o più persone

2. la domanda deve essere presentata al massimo entro 15 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento. A coloro che, in attesa dell'assegnazione, riescono a reperire una soluzione alloggiativa in proprio, senza alcuno onere per il Comune, viene riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 1 punto ogni trimestre.

Titolo III – Requisiti specifici per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa segnalati dai servizi sociali e sanitari territoriali

ART. 10 – Soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione

1. L'articolo 13 della Legge Regione Piemonte n. 46 del 1995 e s.m.i attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare gravi particolari esigenze locali di emergenza abitativa.
2. Nell'ambito di tale facoltà e dei loro strumenti professionali gli assistenti sociali della Comunità Montana e gli operatori dei Dipartimenti di Salute Mentale e di Patologia delle dipendenze del Distretto Val Pellice dell'ASL TO3 possono segnalare, in presenza di una presa in carico e di un progetto di aiuto concordato, attraverso idonea documentazione, soggetti o nuclei familiari, all'interno del quale la soluzione del problema abitativo sia decisiva per il superamento di una situazione considerata socialmente grave.

ART. 11 – Requisiti richiesti per emergenza abitativa in capo a nuclei familiari segnalati dai servizi sociali e sanitari territoriali

1. Sono ammessi alla graduatoria di cui al presente titolo soggetti o nuclei familiari, residenti nel Comune di Torre Pellice, da almeno un anno, in possesso dei requisiti di legittimità richiamati all'articolo 2 del presente regolamento, con l'attribuzione del punteggio sotto specificato:
 - A) **DISABILI INSERITI IN PERCORSI DI AUTONOMIA O DI INCLUSIONE SOCIALE:**
 - A1) colpiti da gravi patologie invalidanti, con invalidità pari o superiore al 74% ovvero al 67%, se riconosciuta prima del 12.3.1992 e non rivalutata Punti 5
 - A2) con grado d'invalidità dal 46% al 73% privi di appoggio familiare o qualora la permanenza in famiglia non consenta l'autonomizzazione del soggetto. Punti 3
 - B) **ADULTI/ANZIANI IN DIFFICOLTA'**
 Richiedenti, oltre i 25 anni di età, per i quali sia in corso un progetto di reinserimento sociale e/o sostegno concordato e fattibile, privi di appoggio familiare e di sistemazione abitativa o qualora, presente l'appoggio familiare, questo non sia adeguato all'accoglimento del soggetto. Punti 3
 - C) **GIOVANI 18/25 ANNI:**
 Giovani che sono privi di appoggio familiare e che devono lasciare strutture ospitanti o famiglie affidatarie, per raggiunti limiti di età, oppure che hanno concluso un programma terapeutico ed hanno in corso un progetto di aiuto Punti 3
 - D) **FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'**
 - D1) Famiglie monoparentali, con figli minori loro affidati dall'Autorità Giudiziaria competente o i cui figli sono riconosciuti da un solo genitore, o formate da un genitore vedovo, prive di appoggio familiare o qualora, presente l'appoggio familiare, esso non sia adeguato all'accoglimento della famiglia Punti 5
 - D2) Famiglie gravate da sfratto per morosità ritenuto incolpevole, già in carico ai servizi socio-assistenziali con un progetto di aiuto e le cui, accertate, condizioni socio-economiche non permettono il pagamento dei canoni di locazione Punti 2
 - D3) Famiglie con presenza di disabili motori o anziani ultrasessantacinquenni, in comprovate condizioni di salute invalidanti, che risiedono in alloggi, in cui lo spazio di vita e di movimento non sono sufficienti e non è possibile apportare le necessarie modifiche, ai sensi della L. 13 del 9.1.89 Punti 3
2. Alle situazioni sopra indicate viene aggiunto, ove attribuibile, il seguente punteggio relativo alla situazione socio-familiare (non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera, nonché i punteggi previsti alle lettere a), b) c) e d) (nel caso di punteggi fra loro non cumulabili si tiene conto del punteggio maggiore):
 - a) Richiedenti che abitino con il nucleo familiare, da almeno sei mesi, in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione, oppure ospiti provvisoriamente da amici o parenti Punti 4
 - b) Richiedenti che risiedono con il nucleo familiare in alloggio sovraffollato, in cui il rapporto tra il totale delle persone residenti nell'alloggio ed il totale dei vani abitabili, come definiti dalla L.R. 22/01, risulti essere:

- uguale a 2	Punti 1
- superiore a 2	Punti 2
- superiore a 3	Punti 3
 - c) richiedenti il cui reddito complessivo risulti non superiore al

- 70% del limite di assegnazione per l'accesso all'erp (L.R. 22/01) Puntii 1
- 50% del limite di assegnazione per l'accesso all'erp (L.R. 22/01) Puntii 2
- 30% del limite di assegnazione per l'accesso all'erp (L.R. 22/01) Puntii 3
- d) richiedenti che hanno superato il cinquantaquattresimo anno di età, disoccupati o non ricollocabili nel mondo del lavoro per motivi di salute, età e storia personale, che vivono soli o in coppia, quali coniugi o conviventi more uxorio, eventualmente anche con un minore a carico Puntii 2
- i) richiedenti con nucleo familiare composto da cinque o più persone Puntii 1

ART. 12 – Procedimento per l'assegnazione a nuclei familiari segnalati dai servizi sociali e sanitari territoriali

1. I provvedimenti di assegnazione sono adottati dalla Giunta Comunale, a seguito (di approvazione di apposita graduatoria trimestrale) riservata a “Nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa segnalati dai servizi sociali e sanitari territoriali”. Semestralmente viene verificato, dai servizi socio-sanitari il perdurare delle condizioni di necessità segnalate, oltre che l'esito positivo delle verifiche e della valutazione rispetto all'emergenza abitativa ed alla condizione socio-familiare dichiarata. Nel caso in cui non venga riconfermata tale situazione il nucleo non viene inserito nell'aggiornamento della graduatoria nel trimestre successivo.
2. Verrà assegnato, ai nuclei presenti nella suddetta graduatoria, un alloggio ogni (tre) resisi disponibili, con riferimento ai Titoli II e III del presente regolamento.
3. Eventuali assegnazioni urgenti, in deroga al presente Titolo, possono essere disposte con provvedimento specificatamente motivato dalla Giunta Comunale.

CAPO III – CONCESSIONE DI BENEFICI

TITOLO IV – Concessione di benefici, temporanei e alternativi, a nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa

ART. 13 – Modalità per la concessione dei benefici

1. Ai nuclei che non abbiano una rete parentale/amicale in grado di ospitarli e che abbiano diritto ad essere ammessi nei primi posti delle graduatorie di cui ai Titoli II e III può essere concessa una temporanea accoglienza, per un massimo di centocinquanta giorni, con provvedimento dell'ufficio competente, nel periodo intercorrente tra l'acquisizione del diritto all'assegnazione e l'assegnazione stessa, come di seguito indicato, previa valutazione dei singoli casi, anche attraverso il confronto con gli operatori socio-sanitari territoriali:

Eventuali soggetti individuati, non ricadenti fra quelli previsti, potranno essere ospitati previo nulla osta del gestore a seguito di verifica sulla compatibilità dell'utenza con i servizi effettivamente erogabili.

2. Assunzione spesa del canone di locazione

Per i nuclei familiari di almeno (quattro) unità, in cui siano presenti dei minori, a seguito di monitoraggio di sgombero e acquisite informazioni dall'ufficio dell'ufficiale giudiziario, incaricato di seguire le operazioni di esecuzione dello sfratto, in ordine alla tempistica dello stesso, il Comune può proporre con nota scritta al proprietario dell'alloggio di sostenere le spese relative al canone di locazione per massimo tre mensilità, con azioni necessarie per il reperimento di una nuova soluzione abitativa in autonomia.

In caso di riscontro negativo, verranno vagliate le ipotesi alternative a disposizione del Comune, ricorrendone le condizioni.

Nel caso di accettazione, ove necessario, il nucleo potrà usufruire di ulteriore intervento da parte del Comune per un massimo di sessanta giorni e quindi fino al raggiungimento massimo dei benefici ammontanti a complessivi giorni (60).

3. Ospitalità di tipo alberghiero

L'accoglienza di tipo alberghiero rappresenta l'ipotesi di ospitalità residuale di cui avvalersi, nel caso in cui non siano possibili le soluzioni prospettate ai punti precedenti; anche per questo tipo di ospitalità la durata massima prevista è di (60 giorni)

ART. 14 – Compartecipazione alle spese di ospitalità

1. I nuclei che vengono ammessi ai benefici previsti nel presente titolo, autorizzati con provvedimento dell'ufficio competente, contribuiscono alle spese di ospitalità, a partire dal trentunesimo giorno e fino all'ultimo giorno di permanenza. Per quanto riguarda le fasce di reddito ci si rifà a quelle stabilite dall'ATC (vedi foglio allegato).
2. Le spese di compartecipazione vengono corrisposte presso la Tesoreria comunale, con cadenza quindicinale anticipata. Nel caso in cui non si provveda al pagamento della quota di compartecipazione, il Comune può sospendere l'ospitalità, fino alla dovuta regolarizzazione.
3. Per gli adempimenti previsti nel presente articolo gli ammessi ai benefici, rientranti nei casi a) e b) del comma 1 sono tenuti alla firma di apposito atto di impegno predisposto a cura dell'ufficio competente, nel quale vengono preventivamente quantificate le somme mensili di compartecipazione e le modalità e la tempistica per i versamenti.

ART. 15 – Finanziamento degli interventi

1. Tutti gli interventi previsti dal presente Titolo saranno attivati compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con precedenza per le situazioni di pericolo di danno grave alle persone, debitamente documentato e causato da eventi improvvisi o calamità naturali.

CAPO IV - NORME FINALI

ART. 16 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento vengono richiamate le definizioni dettate dalla Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modifiche in ordine a:
 - a) reddito annuo
 - b) nucleo familiare
 - c) locali impropriamente adibiti ad abitazione
 - d) vano abitabile
 - e) qualifica di occupante abusivo
2. Per famiglia monoparentale si intende il nucleo familiare formato da un solo adulto con uno o più minori o figli disabili a carico. In caso di famiglia monoparentale, in presenza di matrimonio dovrà essere dichiarata la sussistenza della separazione personale.

ART. 17 – Accertamenti

1. La polizia municipale è incaricata di compiere gli accertamenti relativi alla veridicità degli stati, delle qualità, dei fatti relativi ai soggetti richiedenti.
2. Qualora emerga, a seguito degli accertamenti effettuati la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal dichiarante o dai componenti del suo nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 la Giunta Comunale esprimerà parere contrario all'assegnazione dell'alloggio o dei benefici previsti dal presente regolamento e il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera
3. L'ufficio tecnico comunale è incaricato di compiere gli accertamenti di competenza eventualmente richiesti.
4. In caso di necessità, il Comune può richiedere accertamenti agli agenti della Guardia di Finanza.